



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

IL MINISTRO

Prot. 8817

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

VISTI gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

VISTO, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

VISTI gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo "V. Gestione dei rischi e delle crisi";

VISTO il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'articolo 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

VISTA la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

VISTO il proprio decreto 8 febbraio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 febbraio 2011 n. 40, di declaratoria, tra l'altro, del carattere di eccezionalità delle piogge persistenti dal 31 ottobre all'8 dicembre 2010 nelle Province di Verona e Vicenza, per effetto dei danni alle Strutture aziendali;

VISTA la nota 10 marzo 2011 con la quale la Regione VENETO chiede di inserire i Comuni di Mezzane di Sotto della Provincia di Verona e Gambellara della Provincia di Vicenza tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 8 febbraio 2011, per i danni alle strutture aziendali;

RITENUTO di accogliere la richiesta integrativa;

D E C R E T A :

La dichiarazione di eccezionalità delle piogge persistenti dal 31 ottobre all'8 dicembre 2010, di cui al decreto 8 febbraio 2011 richiamato nelle premesse, è estesa ai Comuni di Mezzane di Sotto della Provincia di Verona e Gambellara della Provincia di Vicenza, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ROMA, li 20 aprile 2011

**IL MINISTRO
F.to ROMANO**